



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TARANTO

**ORDINANZA
ART. 600 C.P.P.**

N. 938/2010 R.G.N.R.

N. 6/2023 R.G. ASS. APP.

L'anno **2024**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **16 (sedici)**, alle ore 11.00, la Corte di Assise di Appello di Taranto così composta:

<i>Dott. ANTONIO DEL COCO</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. UGO BASSI</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Sig.ra ALBANESE CONCETTA MARIA CARMELA</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig. BLASI MARCELLO</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig. PARADISO LUIGI</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra LEONE SALVATORE</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra PRIMICINO MARIA</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra CASTELLANA MARIA TERESA</i>	<i>Giudice Popolare</i>

riunita in camera di consiglio, decidendo sulle istanze di revoca e/o sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale avanzata nell'interesse dei seguenti imputati:

Adolfo Buffo, Giovanni Florido, Vincenzo Specchia, Lorenzo Liberti, Cosimo Giovinazzi, Giovanni Rebaioli, Nicola Vendola, Riva Forni Elettrici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Agostino Pastorino, Antonio Colucci, Alfredo Ceriani, Michele Conserva, Giuseppe Di Noi, Fabio Arturo Riva, Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Enrico Bessone, Francesco Perli, Salvatore De Felice, Regione Puglia in persona del presidente pro-tempore,

osserva

1) in primo luogo, occorre rilevare che l'art. 600 c.p.p., nei primi due commi, contempla l'ipotesi di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, in presenza di giustificati motivi e su richiesta della

parte civile (art. 540 co. 1 c.p.p.); il terzo comma prevede la possibilità della sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, provvisoriamente esecutiva ex lege a norma dell'art. 540 co. 2 c.p.p., sempre su richiesta delle parti avanzata nelle forme di cui al co. 1 dell'art. 600 medesimo.

Ne consegue che non può parlarsi di revoca in relazione alla condanna al pagamento della provvisionale, come detto, soggetta esclusivamente a sospensione su domanda di parte in presenza di "gravi motivi", così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 353 del 27.07.1994 con la quale tale locuzione ha preso il posto di quella originariamente prevista dalla norma ("quando possa derivarne grave ed irreparabile danno").

Nel caso di specie, la sentenza in esame, pronunciando condanna generica al risarcimento del danno e rimettendo l'esatta determinazione del "quantum" al Giudice civile, si sottrae ad una richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, peraltro mai avanzata dalle parti civili, ferma restando l'avvenuta liquidazione di somme di denaro a titolo di provvisionale, esecutiva per legge fino a provvedimento di sospensione ricorrendone i presupposti innanzi indicati. Dal che discende ancora che la Corte deve necessariamente limitare la sua cognizione a quelle domande con cui è stata chiesta, espressamente, l'adozione di un provvedimento di sospensione della provvisionale, contemplato dal co. 3 dell'art. 600 c.p.p., non potendo estendere le sue valutazioni anche alle richieste di sola revoca delle statuizioni civili;

2) la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza dapprima richiamata, nell'accostare la norma penal-processualistica all'art. 283 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 (peraltro di recente modificato dalla c.d. riforma Cartabia senza che la diversa dizione abbia ancora trovato applicazione concreta stante il regime transitorio previsto), quantomeno in tema di presupposti per l'adottabilità di un provvedimento di sospensione, nel rimettere alla giurisprudenza successiva l'esatta portata della formula introdotta, tuttavia, ha precisato che: *"essa ha il pregio, da un lato, di attribuire al giudice d'appello un ampio spazio decisorio, in cui i due elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione, e, dall'altro, di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione ope legis della immediata esecutività alla sentenza"* (Corte Cost. cit.).

3) Così determinato anche l'ambito della verifica, occorre rilevare, immediatamente, che sotto il profilo del fumus la decisione di primo grado annovera numerose criticità:

- l'estensione della responsabilità civile attinente alle contestazioni di cui agli artt. 434 – 437 e 439 c.p. ad imputati raggiunti da singole contestazioni di reati contro la P.A., o viceversa, nemmeno correlati tra loro da contestazioni di concorso o norme di raccordo; con la conseguenza che, in tal modo, la nozione di danneggiato dal reato è stata estesa in maniera pressoché illimitata;

- la previsione di liquidazione di somme di denaro anche per reati già prescritti in primo grado o a parti che non hanno concluso nei confronti di imputati o di responsabili civili;

- la liquidazione di somme a titolo di provvisoria a carico dell'Ente a seguito della ritenuta (problematica) ammissibilità della costituzione di parte civile nei suoi confronti ex legge n. 231/2001;

- la mancanza di qualsiasi motivazione del provvedimento di liquidazione, in ordine alla indicazione della categoria di danno e delle somme ritenute oggetto di accertamento (anche - per ipotesi - in via equitativa), in relazione a ad importi non rientranti, poiché di gran lunga superiori, nel concetto di "danno prevedibile" per il quale il Giudice di legittimità ritiene che non sussista l'obbligo motivazionale (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, n. 904 del 05/12/2023 ud. - dep. 10/01/2024);

4) infine l'aspetto che costituisce imprescindibile rilievo, e che accomuna pressoché tutti i coobbligati, è quello relativo al requisito della gravità del danno arrecato a costoro, da ravvisarsi, nel caso concreto e pur se l'esecuzione ha ad oggetto beni fungibili ed in particolare somme di denaro, sia nell'importo da pagare da ritenersi, in assoluto, così elevato da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona (ammontante a qualche milione di euro secondo le statuizioni del primo Giudice) sia nel sacrificio imposto agli obbligati, da considerarsi particolarmente gravoso in relazione alla possibilità, all'esito del giudizio, di poter ripetere le somme versate da circa 1500 parti civili, alcune delle quali già decedute e altre dall'incerta individuazione, non senza considerare i vincoli di destinazione esistenti sulle somme degli enti pubblici nonché la generale "fluidità patrimoniale" degli enti non riconosciuti;

5) a tali considerazioni fa eccezione la somma liquidata a titolo di provvisoria in favore del dr. Romandini, persona offesa del delitto di cui al capo U, costituitosi parte civile nei riguardi degli imputati Specchia, Florido e Conserva (Archinà deceduto). Il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione alla quale lo Specchia ha rinunciato. L'insolvenza del dr. Romandini non è stata provata, secondo i principi civilistici, per cui la mera asserzione in tal senso non trova concreto riscontro. Di talché l'esecuzione provvisoria afferente la somma di denaro liquidata in favore del predetto, ammontante a 10 mila euro, danno certamente rientrante nel concetto di danno prevedibile alla stregua del titolo del reato, nei confronti del solo Specchia, non ha motivo di essere sospesa.

P.Q.M.

La Corte, dispone la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria nei confronti di Adolfo Buffo, Giovanni Florido, Vincenzo Specchia per somme diverse da quelle liquidate in favore di Romandini Luigi, Lorenzo Liberti, Cosimo Giovinazzi, Giovanni Rebaioli, Nicola Vendola, Riva Forni Elettrici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Agostino Pastorino, Antonio Colucci, Alfredo Ceriani, Michele Conserva, Giuseppe Di Noi, Fabio

Arturo Riva, Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Enrico Bessone, Regione Puglia in persona del presidente pro-tempore.

Conferma l'immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale in favore di Romandini Luigi a carico del solo Specchia Vincenzo.

Rigetta ogni altra istanza.

Così deciso in Taranto il 16.05.2024

Il Presidente

Antonio Del Coco

A. Del Coco

LETTO E DEPOSITATO IN UDIENZA

DEPOSITATO IN UDIENZA

Taranto, il 17 MAG. 2024

L'Assistente Giudiziario

D.ssa Barbara Capozza